

deresponsabilizza anche le parti sul ruolo e la funzione del consulente e sulla relativa spesa.

Non mi pare che questo emendamento vada in senso contrario rispetto all'impianto complessivo della riforma e quindi credo che ben lo si potrebbe approvare, tra l'altro procedendo anche nella direzione dell'integrazione con il diritto comune europeo, obiettivo di cui tanto, a parole, ci facciamo vanto, salvo poi non perseguirlo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, affinché risulti agli atti esprimo, sulla proposta dell'onorevole Vietti, la concordanza e l'approvazione dell'Italia dei Valori. Rivolgo un appello al relatore affinché valuti questo emendamento considerando che non danneggia nessuno e procura solo un beneficio. Perché rinunciare, a priori?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, *Relatore per la I Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, riteniamo che la proposta emendativa così come è formulata, quindi con la possibilità di una sostituzione del consulente già designato dal giudice, rappresenti non un momento acceleratorio, bensì di rallentamento, non in linea con l'impianto generale del nostro provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	489
<i>Votanti</i>	486
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	244
<i>Hanno votato sì</i>	232
<i>Hanno votato no</i> ..	254).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Samperi. Ne ha facoltà.

MARILENA SAMPERI. Signor Presidente, abbiamo presentato un emendamento soppressivo perché le modalità previste per l'assunzione della prova sono assolutamente in contrasto con l'esigenza di accertamento della verità. La testimonianza scritta non resa in contraddittorio lede fortemente la stessa efficacia della raccolta della prova, contrasta con l'esigenza acceleratoria in quanto i dubbi e le incertezze, le possibili contestazioni sulla corrispondenza delle dichiarazioni testimoniali ai quesiti proposti, la necessità di chiarimenti per risolvere i contrasti determinerebbero un allungamento dei tempi, dovendosi ugualmente ricorrere alla testimonianza orale. Senza parlare della lesione delle garanzie delle parti: si pensi al contumace che vedrebbe formarsi la prova al di fuori del processo, si pensi agli ipotizzabili abusi dannosi per la risoluzione giusta della causa.

L'introduzione della testimonianza scritta confligge poi con i principi del sistema processuale che non considera come fonte legale di prova la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Inoltre, e infine, noi riteniamo che questa norma privilegi i valori formali, come quello della autenticità della sottoscrizione, trascurando valori sostanziali, come quello della genuinità dell'informazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo su questo tema sia nel merito sia per chiedere una spiegazione e anche un aiuto al relatore. Prima mi soffermo sul metodo: questo articolo 53 contiene tante misure importanti, condivisibili, e noi dell'Italia dei Valori vorremmo assumerci la corresponsabilità di approvarlo.

Questo articolo, che contiene tante altre disposizioni di cui discuteremo, ha tra l'altro anche questo comma 7 che reca una previsione per nulla trascurabile: è uno stravolgimento dell'assunzione della prova, poiché dà la possibilità di acquisire la prova scritta e per corrispondenza; la possibilità, cioè, che si mandino dei « bigliettini », che possono essere normali richieste di informazioni o « pizzini » veri e propri. In questo modo, si stravolgono duemila anni di storia rispetto all'assunzione della prova, in ordine a come la prova debba essere raccolta: di fronte al giudice o a chi per esso (per esempio, nel penale, davanti ad un pubblico ufficiale).

Noi, su questo tema — la testimonianza scritta e per corrispondenza —, siamo totalmente in disaccordo. Vogliamo discuterne approfonditamente in Commissione giustizia perché siamo convinti che si apra un'altra voragine di ingiustizie, quelle delle testimonianze davvero costruite, davvero incontrollate, davvero incontrollabili.

Allora, in un momento così delicato, in cui tutti reclamano una soluzione all'incertezza del diritto e all'incertezza della fine del processo, mi chiedo se possiamo rivedere almeno questo aspetto.

In primo luogo, quindi, chiedo al relatore se possiamo ridiscutere questa norma o sospendendo l'esame delle disposizioni che prevedono la testimonianza scritta o stralciandole; in secondo luogo — e su questa richiesta credo che si possa trovare un punto di incontro —, permetteteci di assumerci la responsabilità di contribuire all'approvazione di articoli che condividiamo, ma senza che vi siano inserite disposizioni, magari anche solo una su cinquanta altre, che invece potrebbero impedircelo. Non possiamo condividere la responsabilità in merito, appunto, all'ap-

provazione del provvedimento in esame per quanto riguarda gli interventi sul processo civile a fronte di una previsione così stravolgente e pericolosa.

C'è chi la pensa diversamente da noi: è altrettanto legittimo. Anzi, probabilmente, in quest'Aula la maggioranza pensa che sia giusto introdurre la testimonianza scritta. Ciò è legittimo e, se la maggioranza ha ragione, approvate la norma che la prevede. Permetteteci, tuttavia, di non assumerci questa responsabilità che non vogliamo avere, perché riteniamo che ne derivi un grave danno per il Paese. Nello stesso tempo, riteniamo che altre misure introdotte dall'articolo 53 siano assai necessarie per la realizzazione di un processo civile più rapido (*Applausi del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vietti. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente, chiunque frequenti udienze civili sa che la testimonianza è una delle cause che obiettivamente allungano la durata dei processi, per la mancanza dei testimoni e i rinvii continui che le difficoltà delle notificazioni impongono. Non vi è dubbio, quindi, che un intervento sul tema è legittimo e giustificato. Certo, rimane il fatto che il nostro processo civile — si tratta anzi di un dato di rilevanza costituzionale — prevede l'immediatezza della raccolta delle informazioni utilizzabili in causa. Ciò non può essere « liquidato » soltanto in termini di efficienza del servizio. È vero (mi si risponderà) che vi è la possibilità per il giudice di rinnovare la testimonianza — ciò, da un certo punto di vista, potrebbe far salvo il principio dell'immediatezza, costituzionalmente cogente —, ma abbiamo l'impressione che la norma, così come viene formulata nel provvedimento, pur venendo incontro a una legittima preoccupazione, finisca per privilegiare valori formali, come l'autenticità della sottoscrizione del teste, rispetto a valori sostanziali, quali la genuinità della testimonianza, che credo debba costituire

la nostra preoccupazione, oltre che quella nel processo.

Non vi è dubbio che questa formulazione rischia di dar luogo a contestazioni infinite, con l'effetto *boomerang* di allungare ancora di più il processo, proprio in quell'aspetto che si sarebbe voluto semplificare, anche perché l'assunzione della testimonianza avverrebbe senza alcuna garanzia del contraddittorio.

Sarebbe opportuno, forse, selezionare un po' meglio le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla testimonianza scritta e, soprattutto, sarebbe meglio aumentare il livello del coinvolgimento del pubblico ufficiale, non limitandolo soltanto all'autenticazione della firma, ma in qualche modo coinvolgendolo nel momento formativo e contenutistico del documento.

Approfitto dell'occasione per aggiungere che mi pare molto incauta l'eliminazione della figura del notaio come ufficiale certificatore della sottoscrizione e la conseguente sopravvivenza solo della figura del segretario comunale. Francamente, sappiamo che gli uffici della pubblica amministrazione sono già scarsamente disponibili e oberati di lavoro: non vedo perché la parte, se vuole ricorrere al ministero del notaio per certificare la propria firma, non possa farlo. Tra l'altro, non ritengo che ciò comporti il problema del costo, perché la parte che si rivolge al notaio, semmai, il costo, lo sosterrà (ritengo, però, che si tratti di costi minimali).

Mi sembra, quindi, che con l'eliminazione del notaio si complichino anche la fase dell'autenticazione della sottoscrizione, che già di per sé è garanzia scarsamente sufficiente dell'attendibilità della testimonianza.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'onorevole Di Pietro, nell'esprimere la propria dichiara-

zione di voto favorevole sull'articolo 52, ha osservato che in larga parte il Governo ha assunto l'impianto già presente nella formulazione di norme contenute in un provvedimento del Governo precedente. Allora, io vorrei ricordarle che anche le disposizioni in materia di testimonianza scritta riprendono, sviluppandola, un'idea già contenuta nel disegno di legge di riforma del processo civile presentato dal Governo nella scorsa legislatura. In quel testo, il modello di testimonianza scritta veniva introdotto quale modalità alternativa all'assunzione della sola prova delegata, ma già nel corso dei lavori che si sono svolti in seno al comitato ristretto, costituito presso la Commissione giustizia della Camera, si era formato un ampio consenso circa l'opportunità di estendere questo strumento a tutte le ipotesi di assunzione della prova testimoniale, in alternativa alle ordinarie modalità di escussione del teste da parte del giudice. Dunque, non c'è alcuno stravolgimento. La prova scritta, che costituisce certamente una indubbia novità nell'ordinamento italiano, ha come obiettivo prioritario quello di accelerare il processo e si ispira a un'esperienza presente anche in altri ordinamenti, come quello francese. Per quanto riguarda le preoccupazioni che lei, onorevole Di Pietro, aveva già evidenziato a più riprese anche nella discussione in Commissione giustizia, sono preoccupazioni francamente legittime, ma infondate, perché per quello che riguarda, ad esempio, la genuinità della prova raccolta per iscritto, questa è assicurata dal controllo che il giudice esercita in sede di esame delle prove scritte. Si prevede, inoltre, che il giudice possa disporre, in qualsiasi momento, che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui nelle forme ordinarie. Quindi, devo dire che si tratta di una novità, ma non certamente di uno stravolgimento e, come dicevo, ha come obiettivo l'accelerazione del processo civile.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben compreso, il Governo, sull'emendamento Ferranti 53.15, non muta il proprio parere, che rimane contrario.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, Signor Presidente.

ALFONSO PAPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ALFONSO PAPA. Signor Presidente, sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PAPA. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere, per onor di verità, che parliamo di processo civile e che basta la scorsa del libro VI, Titolo II del codice civile: « Delle prove », per sapere, come tutti sappiamo, che la prova testimoniale ha un valore residuale rispetto alla prova documentale e che questa norma, in un'ottica di accelerazione, non fa altro che attualizzare questo principio, proprio per dargli maggiore pregnanza rispetto ad un processo nel quale è proprio la prova testimoniale a rappresentare la causa maggiore di allungamento della durata dei processi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sisto. Ne ha facoltà.

FRANCESCO PAOLO SISTO. Signor Presidente, rimarcando la coerenza di spirito religioso che, dopo l'onorevole Papa, porta a parlare l'onorevole Sisto, voglio sottolineare come questa norma, in realtà, non esaurisca assolutamente il tema della testimonianza, perché — lo rammento — il giudice può disporre, tenuto conto dell'oggetto e della particolarità dell'oggetto della causa, di assumere la deposizione per iscritto. Quindi questo è un intervento che non esaurisce, non è un succedaneo, ma è teso alla speditezza ed ha un'altra importante conseguenza: radica nei confronti del soggetto che dovesse falsamente attestare le verità per iscritto il doppio reato della falsa testimonianza e del falso ideologico, di cui all'articolo 479 del codice penale. Voglio dire che noi andiamo a

rafforzare, con una duplicità di tutela penalistica, una falsa testimonianza che potrebbe avere ipoteticamente qualche *modus discensus* nelle forme. Mi sembra che l'equilibrio sia assolutamente coerente con quanto diceva la collega Alberti Casellati.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Palomba, immagino per dichiarazione di voto a titolo personale, avendo per il suo gruppo già parlato l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, veramente l'intervento del rappresentante del Governo potrebbe avere riaperto i termini, ma sarò molto breve. Intervengo per dire solo questo, che la posizione del Governo non convince.

Intanto, il discorso iniziale riguardava la prova delegata, e non questa sorta di compito a casa dato ad un testimone libero di scrivere spaziando dove e come vuole, magari con cinquantasei pagine o, invece, tre righe.

Questa modalità di acquisizione della prova sottrae totalmente al giudice il controllo della prova stessa. Come fa il giudice a fare un controllo a posteriori su tutti gli elementi di contorno che possono essere messi in questo « compito »? « Compitino » svolto sotto il controllo, la pressione o l'influenza, di chi?

Stiamo veramente introducendo nel processo civile uno strumento estremamente pericoloso, signor sottosegretario. Perché non ci riflettiamo maggiormente? Perché non ascoltiamo, su questo, dei processualisti o dei costituzionalisti? Perché non riflettiamo di nuovo in Commissione giustizia su questo punto?

Non siamo pregiudizialmente contrari, ma abbiamo troppi dubbi; vorremmo dividerli con voi, che avete solo certezze. Bisogna mettere insieme la problematicità delle cose; poi, sarete liberi di decidere, di fare una nuova proposta, di confermarla o cambiarla, però con grande laicità, come stiamo cercando di fare noi.

Abbiamo paura di un processo che potrebbe costruirsi, soprattutto in certi

ambiti, sotto l'influenza di ambienti o persone. Senza contare, poi, che una prova testimoniale, che fosse formulata con capitoli generici o, addirittura, senza capitoli, si presterebbe veramente ad una libertà di « spaziare » che non è compatibile con il processo.

Infine, l'ultima considerazione, signor sottosegretario: lei dice che c'è un controllo a posteriori, ma il controllo a posteriori non fa altro che ritardare il processo anziché accelerarlo, come invece si vorrebbe. Perciò, invitiamo il Governo a rinunciare all'introduzione di questa misura per discuterla in una sede più opportuna.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.15, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	491
<i>Votanti</i>	470
<i>Astenuti</i>	21
<i>Maggioranza</i>	236
<i>Hanno votato sì</i>	218
<i>Hanno votato no</i> ..	252).

Prendo atto che le deputate Velo e Mura hanno segnalato che non sono riuscite ad esprimere voto favorevole.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53.16.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

GUIDO MELIS. Signor Presidente, questo emendamento insiste sul terreno dell'emendamento precedente, illustrato dalla collega Samperi, e ne costituisce, in un certo senso, una subordinata.

Proponiamo di sostituire al comma 7, capoverso, primo comma, dell'articolo 53, che introduce nel codice di procedura

civile un nuovo articolo il cui *incipit* suona: « Il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre (...) » la testimonianza scritta, si sostituiscano le parole « sentite le parti » con le seguenti: « su concorde richiesta delle parti ».

Il senso della sostituzione è duplice. Da un punto di vista più stretto, si tratta di sottolineare la volontà delle parti, in qualche modo facendone le protagoniste dell'adozione della testimonianza scritta.

È un curioso paradosso, per una maggioranza che contesta spesso lo strapotere del giudice, essere contro questo emendamento, che, sostanzialmente, riduce il potere discrezionale del giudice, attribuendolo, in sostanza, alle parti.

C'è poi un senso più generale. Piero Calamandrei diceva che il processo è essenzialmente un fatto umano. Ebbene, leggendo questo articolo, così come è stato formulato nel testo, trovo che questa testimonianza scritta, così come delineata, appaia fortemente formalizzata, e anche fortemente astratta, direi fortemente lontana da quella concezione di Calamandrei.

Leggo questa frase: « Il testimone rende la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte »; il modello di testimonianza, come se si trattasse di una dichiarazione di composizione amichevole di un piccolo incidente stradale! Credo che nel rapporto tra il giudice e il testimone vi sia un valore, e che valga la pena di difenderlo il più possibile, limitando, circoscrivendo la testimonianza scritta il più possibile. Per questa ragione noi chiediamo di approvare l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.16, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti 487
 Votanti 485
 Astenuti 2
 Maggioranza 243
 Hanno votato sì 228
 Hanno votato no .. 257).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Borghesi 53.17.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palomba. Ne ha facoltà.

FEDERICO PALOMBA. L'emendamento in esame tende ad affermare che il modello di testimonianza, e soprattutto le domande che devono essere fatte al testimone, non possono essere vaghi e generici. Abbiamo pensato di proporre tale emendamento che precisa che, come nel caso del giuramento decisorio, da cui abbiamo mutuato questa formula, la formulazione dei capitoli deve avvenire con in modo chiaro, sintetico e specifico, perché altrimenti si lascerebbe uno spazio troppo grande alle risposte. Invece è meglio, una volta che si va alla testimonianza scritta, circoscrivere e specificare al massimo gli argomenti e, soprattutto, le domande che si rivolgono.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Borghesi 53.17, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481
 Votanti 480
 Astenuti 1
 Maggioranza 241
 Hanno votato sì 225
 Hanno votato no .. 255).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.18, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 483
 Votanti 482
 Astenuti 1
 Maggioranza 242
 Hanno votato sì 229
 Hanno votato no .. 253).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 488
 Votanti 485
 Astenuti 3
 Maggioranza 243
 Hanno votato sì 229
 Hanno votato no .. 256).

Prendo atto che il deputato Scilipoti ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Aniello Formisano 53.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	482
<i>Votanti</i>	479
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	240
<i>Hanno votato sì</i>	225
<i>Hanno votato no</i> ..	254).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.22, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e votanti</i>	487
<i>Maggioranza</i>	244
<i>Hanno votato sì</i>	235
<i>Hanno votato no</i> ..	252).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vietti 53.23, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	485
<i>Votanti</i>	482
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	242
<i>Hanno votato sì</i>	229
<i>Hanno votato no</i> ..	253).

Prendo atto che il deputato Mazzuca ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53.25, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	486
<i>Votanti</i>	483
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	242
<i>Hanno votato sì</i>	228
<i>Hanno votato no</i> ..	255).

Passiamo alla votazione dell'articolo 53.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

DONATELLA FERRANTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Sinceramente noi vorremmo capire una cosa, signor Presidente, vorremmo capirla dal Governo, ma proprio come una dichiarazione politica, prima ancora che su ciò che stiamo discutendo.

Sono quattro mesi che si sta dibattendo sulla necessità di un dialogo, e guardate che pure noi ci stiamo interrogando: in una materia così delicata, come quella della giustizia, Italia dei valori si mette a dialogare con il Governo e con la maggioranza? Ma voi davvero pensate che ci siamo alzati questa mattina di rovescio?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO LEONE (*ore 18*)

ANTONIO DI PIETRO. Un dialogo ci deve essere se serve a qualcosa o a qualcuno. Il dialogo a una voce sola non serve a niente.

Abbiamo proposto dei temi importanti. Questo articolo contiene degli aspetti che a noi interessano moltissimo. Ma come facciamo a votare un articolo che prevede la testimonianza scritta? Con tutto il rispetto per quello che pensate voi, io che ne ho assunte a iosa di testimonianze, lo so

bene che bisogna guardare in faccia a una persona per capire che cosa dice. Che idea è che il testimone si può richiamare, quando le carte sono state già scritte? Questa idea che nessuno sa, fuori dall'aula del tribunale, le testimonianze (chi le scrive, come e perché le scrive), è una cosa che esiste solamente nei telefilm, ma neanche, nelle fiabe.

In alcune zone del nostro Paese, le testimonianze per corrispondenza stanno facendo morire di risate quelli che stanno nel territorio e che se ne dovranno occupare; arriverà un lavoro nuovo: l'assuntore di testimoni! Su questo aspetto dobbiamo stare attenti, rispetto a una questione così delicata, non chiediamo mica niente. Una cosa è la prova delegata — tra tecnici sappiamo cosa vuol dire —, altra cosa è trasformare il tutto con la possibilità di produrre una prova in via generale per corrispondenza.

Non mi si venga a dire che il giudice dopo può anche chiamare il testimone: quando quello ha messo nero su bianco, non può che altro che ridire quel nero su bianco! Possiamo anche stabilire una via intermedia, ovvero che sia un soggetto terzo che assume una testimonianza, che non sia il giudice ma che sia un suo ausiliare, possiamo accontentarci anche di questo, ma perché non dobbiamo discutere più a fondo su questo tema? Introdurre temi così dirompenti, semplicemente perché sbrigativamente i processi si devono fare fuori dai tribunali e non dentro i tribunali, è di una gravità inaudita.

Rispetto a tutto questo, noi non possiamo dire sì a questo articolo, ma, addirittura, ci troveremo in grosse difficoltà alla fine: non voglio uscire da questo Parlamento con l'idea che sono contro le riforme che aiutano il processo civile ad andare avanti. Non è vero: all'interno di questo provvedimento vi sono cose importanti, anche in questo articolo, in materia di notificazioni, di difetto di rappresentanza, di assistenza, di autorizzazione, di nomine di consulenze tecniche, di sospensione necessaria del processo, di riduzione dei termini per la riassunzione, di prosecuzione della causa; sono norme delle

quali vorrei condividere la responsabilità, perché servono!. Ma perché devo votare contro? Perché si deve fare un articolo con 50 commi in cui bisogna inserire il «commetto» solito: questa solita «berlusconata» ci mette in condizione di non poter dialogare (*Commenti dei deputati del gruppo Italia dei Valori*)! Non mettete emendamenti che non servono, non mettete elementi di contestazione.

Noi voteremo contro questo articolo, ma davvero ci dispiace, perché sono previste cose importanti. Chiedo almeno che per i prossimi articoli — lo chiedo davvero ai relatori e al Governo — possiamo interrogarci e suddividere gli articoli, per dare a noi anche la possibilità di approvare cose che condividiamo. Questo modo di fare gli articolati, in cui vi è dentro tutto e di più, ci mette in condizione di dire «no» per cose che condividiamo, semplicemente perché ci sta la solita furbata.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Dopodiché, rispetto la vostra idea di votare anche la testimonianza scritta, ma date a noi la possibilità di differenziarci sugli articolati, che altrimenti diventa impossibile. Per questo noi, quindi, ci troviamo costretti ad esprimere una valutazione contraria, perché nell'insieme vi è un elemento, la testimonianza scritta, che consideriamo pericolosissima per la genuinità della prova, per la trasparenza dei processi e per la decisione finale del giudice (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 53.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	492
Votanti	487
Astenuti	5
Maggioranza	244
Hanno votato sì	254
Hanno votato no ..	233).

Prendo atto che la deputata Capano ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole.

**(Esame dell'articolo 53-bis
– A.C. 1441-bis-A)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 53-bis e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A – A.C.1441-bis-A).

Ha chiesto di parlare sul complesso delle proposte emendative l'onorevole Tenaglia. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente, l'articolo in esame contiene forse l'istituto più importante di questo provvedimento: il cosiddetto filtro in Cassazione. Al 31 dicembre 2007, 102 mila 588 provvedimenti civili e 33 mila 212 provvedimenti penali pendenti in Cassazione: questi numeri dimostrano l'esigenza di un filtro in Cassazione. Noi siamo consapevoli di questo, e riteniamo che il Parlamento debba fare fino in fondo il suo dovere per arrivare a realizzare un istituto conforme alla Costituzione e utile ai cittadini.

Vi sono due possibili modelli di filtro per le giurisdizioni superiori. Onorevole Casellati, lei lo sa, c'è il modello del cosiddetto interesse nazionale alla decisione della Cassazione, che voi avete sposato, e c'è un altro modello, che è quello basato sull'inammissibilità e sulla valutazione generalizzata di tutti i ricorsi. Il primo modello è attuato in Paesi nei quali non esiste il nostro articolo 111, settimo comma, della Carta costituzionale, cioè il principio costituzionale del terzo grado di giudizio, e siamo di fronte a Cassazioni, come la Cassazione tedesca, che decidono 4 mila ricorsi l'anno, non 100 mila ricorsi l'anno. L'altro modello è quello francese,

che sarebbe molto più conforme al nostro ordinamento e probabilmente sarebbe conforme alla nostra Costituzione, come è necessario fare, altrimenti ci troveremo, probabilmente da qui a qualche mese, a fare fronte ad una decisione di incostituzionalità di questa normativa.

Ma non voglio fare il grillo parlante, perché ho interesse, come ha interesse tutta l'avvocatura italiana, tutta la magistratura italiana e tutti i cittadini che hanno un giudizio civile davanti alla Cassazione, a veder garantiti i propri diritti. Io chiedo se di fronte ad una norma di questo genere che voi proponete, quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte, il giudizio è inammissibile. Onorevole Consolo, onorevole Contento, siete degli illustri avvocati civilisti, vi chiedo: con questa norma i tanti ricorsi sull'anatocismo, che per anni sono stati rigettati dalla Corte di cassazione, avrebbero avuto dopo anni un giudizio positivo mettendo fine ad una prassi bancaria illegittima e – dico io – criminale? Lei mi dice no, avvocato Consolo, ed ha ragione, ma lei si appresta ad approvare un provvedimento che impedisce ai risparmiatori, e avrebbe impedito ai risparmiatori, di avere giustizia. Senatrice Casellati, lei è un illustre avvocato matrimonialista. Secondo lei, con questa norma, il coniuge divorziato sarebbe riuscito ad ottenere dalla Cassazione il mutamento di orientamento per la quota degli anni di coniugio sul TFR del marito? Io credo di no.

E vogliamo così in fretta, con un emendamento inserito all'ultimo momento, approvare una norma di questo genere? Guardate, non vi dico, come vi dice il presidente della Cassazione – leggo testualmente – che vi sono tante situazioni che non sembrano necessariamente richiedere una modifica dell'attuale articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Siamo pronti a discuterlo insieme. Io non vi chiedo, su questo punto, di riaprire una discussione con gli operatori del diritto, con la giurisprudenza, perdendo magari un mese in Commissione giustizia. Io vi

chiedo di perdere un'ora in sede di Comitato dei diciotto a discutere delle questioni che vi ho sottoposto.

Abbiamo presentato emendamenti che saranno discussi — altri sono stati dichiarati inammissibili per una questione procedimentale — e che, se valutati complessivamente, possono permettere perlomeno — non vogliamo la primogenitura, non vogliamo medaglie, non vogliamo appuntarci niente sul petto — di fare una norma che serve ai cittadini, questo sì.

Discutiamone per un'ora, vediamo se la nostra impostazione e la vostra sono conciliabili o se non è meglio il modello che vi ho detto, che raggiunge gli stessi obiettivi. Lo stesso presidente della Cassazione, nella sua relazione annuale, ce lo ha detto. Questo sarebbe buonsenso, sarebbe curare gli interessi dei cittadini. L'alternativa è approvare una norma che è contestata dal CSM, dal CNF ed è contestata dall'OUA e che, secondo me, da qui a qualche mese, incorrerà negli strali della Corte costituzionale. In questo modo avremmo perso un'occasione, e a quel punto i ricorsi in Cassazione saranno 200 mila e avremo il tribunale più grande del mondo, più grande di quello di Pechino: evitiamolo (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Pietro. Ne ha facoltà. Onorevole Di Pietro, le ricordo che il suo gruppo ha ancora cinque minuti di tempo a disposizione.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, invito il Governo e il relatore presso la maggioranza a prendere atto di cosa è successo in questi giorni, dopo che è stato proposto di introdurre il filtro in questo modo per valutare l'ammissibilità dei ricorsi per Cassazione. Invito a farlo affinché resti nero su bianco che noi abbiamo detto che questa norma è incostituzionale.

Che questa norma sia incostituzionale non lo dico io, lo ha detto già il Presidente della Corte costituzionale, Bile, e lo hanno detto già tantissimi giuristi, anche ex Presidenti della Corte costituzionale. L'arti-

colo 111 della Costituzione, al comma 7 e al comma 8, ammette sempre il ricorso per Cassazione ogni volta che è motivato dalla violazione di legge. Se una parte impugna un provvedimento per violazione di legge, la Cassazione deve decidere. Non dare questa possibilità, o meglio, fare questa modifica senza modificare l'articolo 111 della Costituzione, rende incostituzionale questo provvedimento.

Possiamo perlomeno evitare di introdurre norme incostituzionali, e non lo dice un comunista brutto e cattivo come me, lo dicono i Presidenti della Corte costituzionale, lo dicono i giuristi, lo dice il Consiglio superiore della magistratura, ancora ieri, all'unanimità. Ho saputo che il Consiglio superiore della magistratura viene nominato anche con componenti di aree politiche presenti in questo Parlamento: all'unanimità hanno detto di stare attenti a quello che facciamo!

Non solo, ma la Commissione giustizia della Camera ha scritto nel suo parere che questa scelta deve essere rivista, perché è una scelta che obiettivamente non dà spazio al contraddittorio. E in effetti non dà spazio al contraddittorio. È una norma che vi invito a leggere perché, alla fine, bisogna anche stare attenti a ciò che scrive. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 53-*bis* prevede che è ammissibile il ricorso per Cassazione solo quando la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento. Proviamo a riflettere: la Corte può decidere che vuole fare il processo perché vuole confermare quello che ha già detto in precedenza oppure che vuol fare il processo perché vuole mutare ciò che ha detto prima. Scusate, mettiamoci d'accordo: potevate dire meglio: è ammissibile se mi pare e piace. Infatti la Corte può intervenire sia per confermare che per mutare orientamento. Vale a dire che date la possibilità, in assenza di contraddittorio, a dei giudici, che si riuniscono da soli guardandosi in faccia, di decidere: questo sì, questo no, perché serve per confermare o per mutare orientamento. Non ha senso,

non ha una logica! In fondo vi deve anche essere un buon senso, una logica quando si fa un provvedimento!

Infatti, un provvedimento di questo genere comporta discrezionalità totale, in capo al giudice, di scegliere cosa fare e cosa non fare, per giunta violando una norma costituzionale che impone, ai sensi dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, il ricorso per violazione di legge. Ricordo anche che il comma 2 dello stesso articolo 111 della Costituzione impone una ragionevole durata del processo e nella ragionevole durata del processo deve altresì includersi la possibilità di un contraddittorio.

Vorremmo tanto che l'articolo in esame potesse essere ripensato e ridiscusso, specialmente perché vi è un fatto nuovo rispetto a quando lo avete licenziato nelle Commissioni: il Consiglio superiore della magistratura, all'unanimità, ha affermato che la norma in esame è illegittima e non potrà mai funzionare, perché comporta disparità di trattamento, ingiustizie e soprattutto illogicità di decisione a cui deve pervenire il giudice, perché può farlo o per confermare o per mutare (vorrei sapere qual è la terza soluzione che invece è stata esclusa: metà conferma e metà butta?).

Rispetto a tutto ciò, in prima battuta chiediamo che sia stralciata la disposizione in esame e vi sia una riunione urgente e ristretta in cui possa essere ridiscussa, ripeto, non per ripensare a quanto avete fatto, ma almeno per leggere insieme cosa ha detto il Consiglio superiore della magistratura. Infatti, è singolare anche questa idea che, rispetto ad un provvedimento procedimentale nei cui confronti vi è l'obbligatorietà di acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura, non solo non lo abbiamo acquisito, ma adesso che lo ha reso non lo leggiamo nemmeno.

PRESIDENTE. Onorevole Di Pietro, deve concludere.

ANTONIO DI PIETRO. Possiamo spendere un minuto e riunirci per leggerlo

insieme, considerando che magari quelle persone ci capiscono più di noi e ci hanno dato un buon consiglio (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*)?

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario sull'emendamento Di Pietro 53-bis.1.

Le Commissioni esprimono parere favorevole sugli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo.

Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Ferranti 53-bis.5, Ferranti 53-bis.4 e Ferranti 53-bis.6.

Le Commissioni invitano il presentatore al ritiro dell'emendamento Contento 53-bis.7.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Contento 53-bis.8 e 53-bis.9.

Il parere è, altresì, contrario sugli emendamenti Di Pietro 53-bis.10, Ferranti 53-bis.11 e Di Pietro 53-bis.12.

Le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento Contento 53-bis.13, e degli identici emendamenti Contento 53-bis.14 e Ferranti 53-bis.15.

PRESIDENTE. Chiedo scusa onorevole, il parere sull'emendamento delle Commissioni 53-bis.300?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, le Commissioni raccomandano l'approvazione del proprio emendamento 53-bis.300.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Di Pietro 53-bis.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	476
<i>Votanti</i>	471
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	236
<i>Hanno votato sì</i>	220
<i>Hanno votato no</i> ..	251).

Prendo atto che il deputato Antonino Foti ha segnalato che non è riuscito a votare e che la deputata Anna Teresa Formisano ha segnalato che non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, sull'articolo 53-bis era stata espressa dalla Commissione giustizia, all'interno del parere favorevole sul provvedimento in esame, la condizione di sopprimere il primo comma dell'articolo 53-bis. Mi ero riservata di dare una risposta in Aula, al fine di poter verificare le eventuali conseguenze che tale soppressione avrebbe comportato sull'impianto complessivo della normativa in questione.

Anche alla luce dell'articolato dibattito e delle osservazioni stimolanti svolte sia da parte della maggioranza, sia dal parte dell'opposizione (colgo qui l'occasione per ringraziare anche di questa sollecitazione sia l'Unione di Centro, sia il Partito Democratico, che hanno presentato analogo emendamento) il Governo ha maturato il convincimento che le valutazioni prospettate dalla Commissione debbano essere accolte. A ciò è giunto anche per la considerazione che l'appellabilità di tutti i provvedimenti aventi natura decisoria avrebbe provocato un appesantimento del rito, intasando le corti d'appello e ponendo, quindi, un freno all'accelerazione del processo.

PRESIDENTE. Quindi, il Governo conferma il parere favorevole?

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASSELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo, accettati dalle Commissioni e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	489
<i>Votanti</i>	488
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	245
<i>Hanno votato sì</i>	487
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

Essendo stati approvati gli identici emendamenti Contento 53-bis.2, Vietti 53-bis.3 e 53-bis.200 del Governo è dunque preclusa la votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.5.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, questo filtro non lo vogliono gli avvocati tutti, non vogliono i magistrati tutti, non lo vuole tutta la dottrina processualcivilistica. Un filtro ci vuole, ma ne occorre uno che non assorba l'energia della giurisdizione; ci vuole un filtro che intervenga sull'organizzazione. Inserendo questo filtro nel provvedimento in esame ci avete impedito di esaminare altre soluzioni sul terreno del regolamento dell'ordinamento giudiziario, e così facendo ci avete impedito di risolvere una questione; esso, infatti, non intervenendo sull'arretrato, non alleggerirà di un fascicolo il carico della Corte di cassazione.

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei avere una risposta in merito alla proposta avanzata dall'onorevole Tenaglia e dal sottoscritto di rileggere, prima di andare oltre, in quale modo si è espresso il Consiglio superiore della magistratura e di rifletterci un attimo insieme, poiché non lo abbiamo mai fatto. Io personalmente l'ho letto, perché me ne sono fatto carico, ma vorrei sapere se davvero tutti lo hanno fatto. Vi chiedo di rispondere al seguente quesito: possiamo rinviare la decisione ed evitare di procedere su questo?

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sulla proposta di accantonamento?

ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, il parere è contrario a tale proposta.

PRESIDENTE. Avverto che il gruppo dell'Italia dei Valori ha esaurito i tempi a sua disposizione previsti dal contingentamento, compresi quelli aggiuntivi concessi dalla Presidenza in ragione di un terzo rispetto a quelli previsti. Secondo la prassi,

i deputati appartenenti a tale gruppo potranno intervenire per non più di un minuto, imputando tale tempo a quello previsto per gli interventi a titolo personale.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53-bis.4, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	489
<i>Votanti</i>	488
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	245
<i>Hanno votato sì</i>	235
<i>Hanno votato no</i> ..	253).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Ferranti 53-bis.6.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capano. Ne ha facoltà.

CINZIA CAPANO. Signor Presidente, con questa proposta emendativa cerchiamo di creare un'armonizzazione tra quel filtro e le norme già esistenti; infatti, un filtro è già previsto dall'articolo 375 del codice di procedura civile. Il nostro intervento è volto a specificare il sistema di selezione che deve operare attraverso il filtro, armonizzandolo con una norma già esistente; diversamente, si creerebbe un conflitto tra norme che produrrebbe ulteriore incertezza interpretativa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Ferranti 53-bis.6, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	493
<i>Votanti</i>	491
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	246
<i>Hanno votato sì</i>	233
<i>Hanno votato no</i> ..	258).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Contento 53-bis.7.

Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'emendamento.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, cominciano da questo punto una serie di emendamenti che io ho considerato come contributi al Governo. Credo di dover riconoscere che il comportamento del Governo, in relazione ad altre questioni che sono state sollevate nel corso della discussione nelle Commissioni, è stato coerente. Poco fa è stato ricordato anche questo. Abbiamo approvato la soppressione di un primo comma di questo articolo, che era riferibile all'appellabilità dei provvedimenti decisori: era una condizione apposta dalla Commissione giustizia e vi abbiamo quindi ottemperato. Credo — e lo dico da parlamentare — che sarebbe stato ragionevole avere più tempo a disposizione per poter meglio affrontare il tema del filtro in Cassazione. Ritengo anche — lo dico da uomo del Popolo della Libertà — che se questo provvedimento fosse stato effettivamente assegnato alla Commissione giustizia, probabilmente, proprio perché vi è un comune intendimento anche nel centrosinistra per rilevare e quindi trovare una soluzione al filtro dei ricorsi, troppi, che ci sono pendenti in Cassazione, una soluzione l'avremmo adottata. Ora il Governo chiede — e lo chiedono anche i relatori — che gli emendamenti vengano ritirati. Credo che questo contributo rimanga comunque in quest'Aula e ritengo che il Governo farebbe bene, insieme al ritiro degli emendamenti, a valutare, al Senato, quelle iniziative non soltanto riferite agli emendamenti ritirati ma che vengono anche, con interventi specifici, da parte dell'opposizione. Si tratta di una questione complessa e delicata al tempo stesso, che a mio

giudizio potrebbe essere affrontata meglio e con maggior soddisfazione, evitando da un lato, lo ripeto, nel passaggio al Senato, di scomodare, purtroppo, i principi costituzionali e di inserire un filtro che è rimesso alla discrezionalità. Vorrei approfittare, motivando il ritiro del mio emendamento 53-bis.7, per rispondere al valente collega Tenaglia, che ha posto a me e al collega Consolo una domanda, in riferimento a precedenti pronunce della Corte di cassazione che hanno modificato il loro orientamento precedente. La mia risposta non è: « no », è semplicemente che questo potrà avvenire se rimane il testo che è stato presentato, dal momento che la discrezionalità di un magistrato che ha senso di responsabilità, conoscenza del diritto e passione lo può fare. Perché in effetti, all'interno dell'articolato che è previsto, vi è una possibilità, per il collegio formato dai tre giudici di Cassazione — anche questa una situazione che rimettiamo, lo speriamo, alla correzione durante il confronto che ci sarà al Senato — di farlo, allorché ritenga di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento.

Ma la domanda è un'altra, collega Tenaglia: è se l'articolo, così come è stato scritto, consenta effettivamente di coordinare i principi costituzionali del giusto processo con le aspettative di un filtro che funzioni davvero. Su questo, io ho molte perplessità e lo dico pubblicamente, come uomo di centrodestra e del Popolo della libertà. Eppure, il senso di responsabilità che ho nei confronti del mio Governo mi obbliga a ritirare quegli emendamenti, a consegnare la responsabilità del passo che viene chiesto non soltanto a me ma anche ad altri uomini che sostengono la maggioranza, al rappresentante del Governo e al Ministro. Ad essi chiediamo di dimostrarci, al Senato, che il sacrificio che facciamo in questa occasione verrà corretto. Siamo infatti convinti che il Governo può ritornare sull'argomento migliorando quella norma e assicurando quindi anche a questo straccio di riforma quello che si aspettano molti cittadini, molti professionisti, molti giudici e molti avvocati: la

serenità del giudizio, la profondità della discussione, la correttezza e la coerenza delle scelte con i principi del diritto. (*Applausi dei deputati del gruppo Popolo della Libertà*).

PRESIDENTE. Onorevole Contento, si intende che il ritiro valga per i suoi emendamenti 53-bis.7, 53-bis.8 e 53-bis.9?

MANLIO CONTENUTO. Sì, signor Presidente.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA ELISABETTA ALBERTI CASELLATI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Contento, l'invito al ritiro non è frutto di un atteggiamento pregiudiziale: lo abbiamo già dimostrato in tutto il dibattito che c'è stato nelle Commissioni e anche in Aula. Al contrario muove da un'esigenza di un ulteriore approfondimento, che è stato anche sollecitato dalle tante intelligenti e stimolanti argomentazioni che anche lei ha rappresentato in questa sede. Quindi ci riserviamo, poi, di verificare ulteriormente tutte le posizioni che lei ha posto.

LANFRANCO TENAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa? Sull'ordine dei lavori? Perché sull'emendamento Contento 53-bis. 7 non può intervenire, essendo stato ritirato.

LANFRANCO TENAGLIA. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANFRANCO TENAGLIA. Signor Presidente a questo punto la dignità di questo Parlamento impone di ribadire la richiesta che vengano discussi profili che l'onestà intellettuale, non la mia, ma quella del-

l'onorevole Contento, ha indicato. Egli ha indicato le due possibili modifiche, una sull'eccessiva discrezionalità nella valutazione e l'altra sul collegio, essendo rimessa, la decisione, ad un collegio deciso dal presidente della Cassazione fuori dall'esame delle sezioni di merito.

Chiedo che si torni a riunire il Comitato dei diciotto, stiamo anche tutta la notte a discutere su questi argomenti, la buona volontà c'è, la volontà e le indicazioni comuni che sono venute da me, dall'onorevole Di Pietro e dall'onorevole Contento ci impongono questo! La dignità di quest'Aula parlamentare lo impone! (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*). Non possiamo abdicare in favore del Senato, quando abbiamo qui, oggi, la possibilità di modificare questa norma, per dare alla Cassazione un filtro vero, conforme a Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico e Italia dei Valori*).

ANTONIO DI PIETRO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO DI PIETRO. Signor Presidente a questo punto, e nel caso il Governo ed i relatori non ritengano di portare all'interno del Comitato dei diciotto una rivalutazione, quanto meno una discussione, con riferimento al parere che obbligatoriamente il CSM ha dato (e se è obbligato a darlo qualcuno avrà l'obbligo di leggerlo, di ascoltarlo e di discuterlo), se tutto questo non può avvenire, noi del gruppo Italia dei Valori facciamo nostri gli emendamenti dell'onorevole Contento e chiediamo che vengano discussi (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Chiede di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI. Signor Presidente ho apprezzato l'intervento ap-

passionato dell'onorevole Contento, un po' meno la conclusione, che avrei sperato più coraggiosa. Capisco che le ragioni di maggioranza fanno premio anche sul merito delle soluzioni normative e tuttavia mi permetto di aggiungere anche la mia voce alle preoccupazioni che i colleghi hanno ricordato a proposito di questa norma sul cosiddetto filtro in Cassazione.

L'importante è che siamo consapevoli che stiamo votando una norma che ha profili di incostituzionalità molto evidenti, una norma che cancella il diritto costituzionale sancito dall'articolo 111, di sottoporre le sentenze alla censura di violazione di legge da parte della Corte di cassazione e dunque un principio che questo cosiddetto filtro dei tre giudici palesemente viola. Dobbiamo essere consapevoli che stiamo facendo questa operazione in violazione del principio del contraddittorio, perché solo dopo avere dichiarato l'inammissibilità le parti vengono informate; che stiamo dando vita ad un'articolazione della Corte di cassazione formata da tre giudici rispetto alle articolazioni ordinarie che sono — la legge lo prevede — tutte formate di cinque giudici. Per cui, mi chiedo che cosa capita quando, dichiarata l'ammissibilità da parte del collegio dei tre giudici, il processo finisce davanti alla sezione ordinaria di cinque giudici e questa dichiara l'inammissibilità.

Infatti, non è prevista un'obbligatorietà dell'effetto del collegio dei tre giudici rispetto a quello di cinque, per cui daremmo vita a due possibili decisioni contrastanti da parte di due articolazioni della stessa Corte, l'una sostenuta da un collegio di tre giudici e l'altra da un collegio di cinque giudici. Pertanto, mi chiedo che cosa possa accadere ai ricorsi incidentali rispetto ad un ricorso principale che il filtro avrebbe dichiarato inammissibile. Attenzione, colleghi, rischiamo di mettere in piedi un meccanismo dagli effetti imprevedibili e mostruosi, con chiare, palesi ed evidenti censure di incostituzionalità e grandi rischi di efficienza e funzionalità.

Pertanto, invito il Governo, le Commissioni e la maggioranza a riflettere atten-

tamente e a disporre un supplemento di valutazione da parte delle Commissioni, accantonando questo aspetto su cui mi sembra che anche nella maggioranza vi siano molte perplessità, perché l'argomento non è ideologico, non è né di destra né di sinistra, ma credo sia trasversale rispetto a chi ha a cuore la necessità di fare una riforma almeno a tenuta, se non efficiente.

PRESIDENTE. Per riepilogare, onorevole Di Pietro. Ritengo che la sua richiesta di fare propri gli emendamenti Contento 53-bis.7, 53-bis.8 e 53-bis.9 sia stata avanzata in accordo con il suo capogruppo.

ANTONIO DI PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 53-bis.7, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	485
<i>Votanti</i>	483
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	242
<i>Hanno votato sì</i>	238
<i>Hanno votato no</i> ..	245).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Contento 53-bis.8, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal gruppo Italia dei Valori, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.